

Oggetto: Autorizzazione a proporre ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di ricorrere in appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 92/15/04 del 23/04/04 della Commissione Tributaria Provinciale Sez. n. 15 che, esaminato il ricorso avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso del 09.09.1999 in materia di ICI e la documentazione allegata, aveva ritenuto il primo meritevole di accoglimento;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza n. 92/15/04 del 23.04.04 della Commissione Tributaria Provinciale sez. n. 15 che, ricorso avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso del 09.09.1999 in materia di ICI e la documentazione allegata, aveva ritenuto il primo meritevole di accoglimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. (reg. 2004/2421)

RELAZIONE

In data 09.09.1999 la Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari ITALEASE SPA presentava al Comune di Sesto San Giovanni "istanza di rimborso per l'imposta comunale sugli immobili relativa al 1998";

Il Comune di Sesto San Giovanni, riscontrata l'istanza, comunicava in data 15.09.1999 alla ITALEASE SPA di aver dato corso alla istruttoria della pratica, riservandosi contestualmente "di procedere ove del caso alla richiesta di ulteriore documentazione".

La fase iniziale della istruttoria evidenziava elementi di forte difficoltà in conseguenza sia della incompletezza dei dati dichiarati sia della presenza di immobili, appartenenti

alla tipologia catastale "D", la cui base imponibile non è determinata dal valore catastale desumibile dalla rendita attribuita dall'U.T.E., bensì dal valore contabile desumibile dalle scritture tenute dall'imprenditore. In data 09.07.2001 il Comune richiedeva, pertanto, ad ITALEASE SPA, documentazione contabile relativa agli immobili appartenenti alla categoria "D", al fine di riscontrare la congruità dei valori dichiarati.

La verifica dei dati contenuti nella documentazione prodotta si rivelava di complesso riscontro in considerazione delle difficoltà conseguenti alla ricostruzione del valore su base delle scritture contabili relative ad anni diversi.

Con atto pervenuto in data 31.07.2003 la Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari ITALEASE SPA promuoveva, nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, ricorso "avverso il silenzio-rifiuto alla istanza di rimborso ICI relativa all'anno 1998".

A fini deflattivi del contenzioso tributario, in data 21.11.2003 il Comune di Sesto San Giovanni invitava ITALEASE SPA a produrre la documentazione necessaria a portare a termine l'istruttoria. Tale documentazione non si era resa in alcun modo disponibile in modo diverso per il Comune, dovendo pertanto essere richiesta al contribuente. Con la suddetta richiesta il Comune faceva peraltro presente che la comunicazione del 15.09.1999 "per la sua natura interlocutoria tendeva ad evitare che il decorso del termine potesse essere interpretato come rigetto implicito e non espresso dell'istanza di rimborso".

La suddetta richiesta rimaneva priva di ogni riscontro da parte del ricorrente.

In data 19.12.2003 il Comune, rinnovava l'invito a far pervenire la documentazione richiesta, ma anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro da parte di Banca Centrale ITALEASE SPA.

Il Comune di Sesto San Giovanni pertanto, in assenza della documentazione richiesta, non era, e non è tuttora, in condizione di verificare la fondatezza dell'istanza di rimborso.

In data 02.02.2004 il Comune di Sesto San Giovanni si costituiva in giudizio, eccependo l'incompletezza delle dichiarazioni rispetto ai dati identificativi degli immobili di sua proprietà e l'atteggiamento non collaborativo della contribuente rispetto alle richieste di documentazione prive di riscontro, che hanno posto il Comune nell'impossibilità di valutare la sussistenza del diritto al rimborso in questione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. n. 15, con sentenza n. 92/15/04, del 23/04/2004, depositata in data 11/05/2004, in accoglimento del ricorso della Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari ITALEASE SPA, disponeva "il rimborso a favore della ricorrente della somma di € 253,58 oltre interessi dal dovuto al saldo" e condannava "il Comune alla refusione delle spese di giudizio liquidate in complessive € 300,00", ma assumeva tale decisione affermando che, rispetto al giudizio in questione, "Il COMUNE non si è costituito".

Ciò non corrisponde al vero.

Il Comune di Sesto San Giovanni, infatti, rispetto al ricorso proposto da Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari ITALEASE SPA, R.G.R. 7697/03, si è costituito in giudizio, tempestivamente, depositando la propria comparsa di costituzione e controdeduzioni in data 02.04.2004, incorrendo pertanto la Commissione in un palese errore.

Per tutti i motivi sin qui esposti si propone di deliberare l'autorizzazione al Sindaco o suo delegato a proporre ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 02.09.04